

## **PARTE V**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Art.25**

Il Consiglio d'Istituto, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente - in particolare dagli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n.297/1994, VISTO il DPR 249/1998 modificato dal DPR 235/2007 e VISTA la C.M. n° 3602 del 31 luglio 2008 fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli altri organismi scolastici, considerato la responsabilità generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, stabilisce il seguente **regolamento disciplinare alunni**:

#### **Art. 1 ( Premessa al regolamento di disciplina )**

1. I due principali compiti assegnati alla scuola sono:

- a) Consentire l'acquisizione di conoscenze di tipo intellettuale;
- b) Creare le condizioni più favorevoli per la socializzazione delle giovani generazioni.

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Ed infatti, obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto non è solo quello di proporre sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### **Art. 2 (Diritti)**

1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni senza arrecare disturbo, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio dotandosi del necessario materiale didattico.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture di laboratorio, gli arredi e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 (Disciplina- Principi generali)**

1. Il regolamento scolastico individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche secondo tabella n.1 allegata di seguito, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Proprio in funzione educativa il recupero dello studente può avvenire anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della gradualità della sanzione in relazione ai fatti.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica previo consenso dei genitori.

4. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 C. P.

#### **Art. 5 (classificazione delle sanzioni)**

Sulla base del DPR 249/98 , modificato e integrato dal DPR 235 del 21 novembre 2007 e della nota Ministeriale del n. 3602 del 31 luglio 2008, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d'istituto.

**A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 DPR249/98– Comma 1).**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento disciplinare d'istituto, insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure. Tali sanzioni sono indicate nella tabella 1 allegata.

**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 DPR249/98 - Comma 8).**

**1) Le infrazioni che non sono gravi ma che comunque turbano il sereno svolgimento delle lezioni, vengono comunicate per iscritto ai genitori sull'apposito libretto delle comunicazioni.**

**2) In caso di infrazioni avente una certa gravità(violenza fisica sui compagni, distruzioni di suppellettili di un certo valore, ecc), al provvedimento precedentemente scritto segue annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori da parte del docente che ha rilevato l'infrazione, tale incontro sarà registrato e firmato dal genitore.**

**3) In caso di reiterazione di gravi comportamenti il CdC riunito nella sua ordinaria convocazione può decidere la sospensione previo avviso scritto ai genitori, almeno una settimana prima della riunione, ai per permettere la difesa scritta o orale.**

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4DPR 249/98 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (Art. 4 – comma 9 bis, DPR 235/07):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter DPR 235/07).

**ART. 6. (Motivazioni delle sanzioni e applicazione della legge 241/90)**

La sanzione disciplinare, a qualunque classificazione appartenga, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, saranno inserite nel suo fascicolo personale attraverso un foglio informativo che sarà compilato al termine dell'anno scolastico dal coordinatore del CdC. Le informazioni seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola nel compilare il foglio informativo il coordinatore si atterrà ad una breve descrizione e ad una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

#### **Art. 7 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia della scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia della Istituzione scolastica costituisce l'unico organo competente ad esperirsi sulle impugnazioni delle sanzioni.
2. Per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari essa è finalizzata da un lato a garantire "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'organo di garanzia è presieduto dal DS, ed è composto da 2 docenti designati dal... e da due rappresentanti eletti dai genitori. E' convocato dal dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento di una impugnazione di sanzione disciplinare.
4. I genitori facenti parte dell'organo di garanzia saranno eletti tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto in una apposita riunione. In caso di incompatibilità del docente o del dirigente, qualora stessi soggetti che hanno erogato la sanzione, questi saranno sostituiti dai docenti collaboratori del DS. In caso di dovere di astensione (il genitore dello studente sanzionato) il genitore eletto sarà sostituito dal rappresentante di classe.
5. Le deliberazioni dell'organo di garanzia saranno valide a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
6. La sanzione disciplinare irrogata potrà essere eseguita dopo 15 giorni dalla comunicazione scritta ai genitori degli alunni ossia allo scadere dei termini utili per l'impugnazione, salvo un accordo con i genitori su una data precedente o nei casi di pericolo per l'incolumità degli altri utenti della Scuola.
7. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente regolamento d'istituto, la competenza è attribuita all'organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

8. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 dell'art. 2 del DPR 249/98, **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

### **Art. 8 Procedimento per l'irrogazione della sanzione**

1. Le sanzioni disciplinari classificate come (A), ossia quelle diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica vengono irrogate secondo la forma e le modalità contenute nella tabella (1) allegata, e notificate direttamente dai docenti ai genitori, con procedure semplificate di comunicazione ed esecutività, l'esecutività di tali sanzioni è immediata.
2. per la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica si applicherà il seguente procedimento:
  - Chi propone la sanzione avviserà per iscritto il D.S. in modo che questi possa convocare il consiglio di classe o di Istituto entro cinque giorni. Il consiglio si riunirà nella composizione completa della rappresentanza dei genitori. Prima del consiglio, il coordinatore di classe sentirà il proponente la sanzione e l'alunno interessato raccogliendone una difesa orale e portandola in Consiglio
  - La sanzione verrà decisa nel consiglio a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
  - La sanzione con verbalizzazione esauriente della motivazione, sarà comunicata ai genitori dell'alunno, che saranno invitati per iscritto a entrare nel consiglio al termine della seduta. Il Consiglio riceverà i genitori e darà loro lettura della sanzione irrogata e delle motivazioni adottate, e si comunicherà ai genitori il diritto alla impugnazione. Le forme, i tempi e le modalità di erogazione della sanzione (date/ Con o senza frequenza / attività alternative ecc.) saranno decise in questa sede insieme ai genitori, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Consiglio di classe, della conoscenza dell'alunno e della funzione educativa della sanzione.
  - Per rispondere alla predetta finalità, potrà essere disposto l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica inteso come non frequenza delle lezioni in classe ma svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, corsi di recupero pomeridiani.
3. La sanzione, diventerà esecutiva trascorsi i 15 giorni dal giorno della notifica da parte del Consiglio ai genitori\tutori dell'alunno con registrazione sul giornale di classe, l'annotazione su apposita scheda da inserire nel fascicolo personale. Il procedimento si considererà concluso nella data di applicazione della sanzione.
4. Qualora nel termine dei 15 giorni dalla notifica i genitori\tutori inviino impugnativa presso l'organo di garanzia della Scuola, la sanzione diventerà esecutiva dopo il pronunciamento dell'organo di garanzia. Oppure verrà annullata.

## **Art. 9 (Disposizioni finali)**

1. Il regolamento della scuola è adottato o modificato previa consultazione dei genitori degli alunni.
2. Del presente regolamento è fornita copia agli alunni.

**Tabella n. 1****SANZIONI DISCIPLINARI:**

per ogni procedura è sottintesa l'informazione allo studente circa il comportamento rilevato e l'avviato procedimento

COMPORAMENTO	SANZIONI IN SUCCESSIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ	COMPETENTE	AZIONI IN SUCCESSIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ
<b><u>PUNTUALITA'</u></b>  a) Mancata giustificazione dell' assenza entro tre giorni dal rientro	Comunicazione scritta e telefonica alla famiglia.	Il Docente della prima ora del giorno del rientro e dei due giorni successivi annota sul registro di classe la mancata giustificazione, al terzo giorno il docente coordinatore procederà a dare comunicazione scritta e telefonica alla famiglia.	Il quarto giorno dalla assenza ingiustificata l'alunno verrà a scuola accompagnato dai genitori. In caso di mancata giustificazione e /o di assenze ingiustificate e ripetute si avviseranno i Competenti Servizi Sociali del Comune e, per più assenze ingiustificate, il Comando dei Carabinieri.
b) Entrata in ritardo ingiustificata per oltre 10 minuti dall'inizio delle lezioni.	Ammissione dell'alunno in classe	Il docente della prima ora riporta il ritardo sul registro di classe e lo comunica al collaboratore scolastico, i quali informano l' ufficio di presidenza e/o all'ufficio di segreteria.	Il ritardo viene annotato ed entra nel computo della quota massima delle assenze per l'ammissione alla classe successiva.
c) Entrate in ritardo ingiustificate (3 ritardi)	Ammissione dell'alunno in classe.	Il Docente coordinatore Registra il numero dei ritardi.	Informazione telefonica e scritta da parte del docente coordinatore alla famiglia. Convocazione dei genitori per colloquio con il docente coordinatore. Il reiterarsi delle situazioni di ritardo influirà sul voto di comportamento.
<b><u>RELAZIONALITA'</u></b>  d) Adozione di comportamenti scorretti che determinano difficoltà a svolgere la lezione dei docenti o i compiti/studio degli alunni	Comunicazione ai genitori sul libretto dell'alunno da parte del docente che ha rilevato l'infrazione. Verbalizzato in Consiglio di classe e sul giornale del professore. Più verbalizzazioni influiscono sul voto del comportamento.	Docente	Convocazione dei genitori in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa annotazione o dal coordinatore del CdC. Procedura per l'allontanamento dalle lezioni se ripetuto.

<p><b>e) Salire o scendere su piani dell'edificio in cui non è situato la propria classe. Rifiutarsi di entrare in classe. Nascondersi nel bagno per non assistere alle lezioni.</b></p>	<p>Comunicazione ai genitori sul libretto dell'alunno da parte del docente che ha rilevato l'infrazione. <b>NOTA SUL GIORNALE DI CLASSE</b> Verbalizzato in Consiglio di classe. Con più verbalizzazioni il consiglio può disporre l'allontanamento di uno o più giorni dalle attività didattiche.</p>	<p>Docente.</p>	<p>Convocazione dei genitori in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta o dal coordinatore del consiglio di classe Procedura per l'allontanamento dalle lezioni se ripetuto.</p>
<p><b>f) Linguaggio particolarmente irrispettoso e offensivo verso gli operatori scolastici e/o i compagni.</b></p>	<p>Allontanamento di un giorno dalle attività didattiche.</p>	<p>Richiesta scritta sul registro di classe.</p>	<p>Convocazione dei genitori in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta o dal coordinatore del CdC. Procedura per l'allontanamento dalle lezioni si ripetuto.</p>
<p><b>g) Atti di violenza nella scuola verso gli operatori scolastici e/o i compagni</b></p>	<p>Allontanamento di più giorni fino a 15</p>	<p>L' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal C.d C.</p>	<p>Comunicazione scritta ai genitori del provvedimento che s'intende adottare.</p>
<p><b><u>USO DEL CELLULARE:</u></b> <b>h) chiamata e ricezione</b></p>	<p>Sequestro momentaneo del cellulare</p>	<p>Docente. Consegna del cellulare ai collaboratori del D.S.</p>	<p>Convocazione del genitore per la restituzione del cellulare.</p>
<p><b>i) filmati e registrazioni</b></p>	<p>Sequestro momentaneo del cellulare. Annotazione sul registro di classe. Allontanamento di un giorno dalle attività didattiche.</p>	<p>Docente. Consegna del cellulare ai collaboratori del D.S.</p>	<p>Convocazione del genitore per la restituzione del cellulare.</p>
<p><b>l) invio filmati e registrazioni</b></p>	<p>Annotazione sul registro di classe. Allontanamento di più giorni dalle attività didattiche.</p>	<p>Docente Consiglio di Classe</p>	<p>Convocazione del genitore per la restituzione del cellulare. Il genitore sarà invitato in seno al consiglio di classe nell'ora stabilita dal Dirigente scolastico.</p>
<p><b><u>AMBIENTE</u></b></p>		<p>Il DS convoca la giunta esecutiva che valuta</p>	

<b>m) Danneggiamento degli ambienti della scuola (ad es. scritte sui muri e sulle bacheche)</b>	Risarcimento monetario proporzionato al danno	l'entità del danno.	Convocazione dei genitori da parte del DS e della giunta.
<b>n) Appropriazione e furto dei beni della scuola, del personale, degli studenti o di altre istituzioni/enti esterni.</b>	Trascrizione delle motivazioni e del provvedimento sul registro di classe e sul fascicolo personale. Il provvedimento disciplinare si applica comunque, anche in presenza di denuncia dei danneggiamenti alle autorità giudiziarie	Relazione scritta alla presidenza e al Consiglio di Classe da parte di chi ravvisa il comportamento scorretto.	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe.
<b>o) Danni premeditati a mobili e arredi scolastici oppure dovuti ad atteggiamenti irresponsabili</b>	Allontanamento di più giorni fino a 15	Il Consiglio di classe informa il Consiglio d'Istituto.	Convocazione dei genitori. Riparazione e /o risarcimento del danno.
<b><u>PARTECIPAZIONE</u></b> <b>r) Mancato assolvimento degli impegni di studio e mancanza di materiale scolastico</b>  <b><u>ABBIGLIAMENTO</u></b> <b>S'indossano abbigliamento consoni ad un luogo riservato all'educazione e agli apprendimenti.</b>	Comunicazione ai genitori sul libretto dell'alunno. Annotazione sul registro del professore (docente) verbalizzato in consiglio di classe	Docente. Coordinatore del Consiglio di classe  Immediata convocazione del genitore da parte del docente di classe, oppure segnalazione sul quaderno delle comunicazioni che l'alunno rientrerà in classe solo se accompagnato.	Convocazione dei genitori in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente o dal coordinatore del consiglio di classe. Il genitore sarà invitato in seno al consiglio nell'ora stabilita dal docente stesso che ne fa richiesta o dal Dirigente scolastico.

#### **N.B.**

- l'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza;
- sanzioni alternative all'allontanamento dalle lezioni: i consigli di classe, in base alla gravità del danno, formuleranno proposte di sanzioni alternative alla sospensione dalle lezioni, per attività in favore della comunità scolastica o di utilità sociale (pulizia di locali interni/esterni all'Istituto Scolastico, attività di supporto biblioteca, attività di supporto a disabili, etc...) previa autorizzazione del genitore.

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### **Norme generali di comportamento degli alunni**

1. Ogni alunno farà ingresso nell'edificio al suono della campanella. Nel periodo più freddo dell'anno il Dirigente scolastico potrà stabilire l'ingresso anticipato per gli alunni che giungono a scuola con mezzi di trasporto pubblici, i quali dovranno attendere il suono della campanella nell'atrio o nel corridoio d'ingresso dell'edificio.
2. Sia al momento dell'entrata o dell'uscita, sia durante la permanenza nell'edificio scolastico gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo responsabile, educato e dignitoso, evitando ogni atto che possa porre in pericolo la propria od altrui incolumità o creare disturbo od offesa. Essi devono usare verso i docenti e tutto il personale scolastico il rispetto dovuto a chi lavora per la loro formazione. E' gradito un utilizzo non reciproco del "tu".
3. Gli alunni sono tenuti ad alzarsi e a salutare tutte le persone che entrano in classe.
4. E' proibito portare a scuola oggetti estranei che possono distrarre o distogliere l'attenzione dalle lezioni, o costituire pericolo per gli altri. Si consiglia di non portare a scuola valori o somme di denaro che non siano strettamente necessarie e del cui smarrimento la scuola non risponde.
5. Ogni alunno occuperà un posto in classe che gli è assegnato di norma dall'insegnante coordinatore, sentito il parere dei colleghi; tale posto non potrà essere cambiato se non con il permesso dello stesso insegnante.
6. L'utilizzo dei laboratori, delle strutture e delle tecnologie è concesso esclusivamente previa autorizzazione dell'insegnante.
7. Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni da lui apportati alle suppellettili e alle strutture della scuola. Il personale ausiliario e il personale docente sono tenuti a segnalare tempestivamente i danni al Dirigente scolastico. Il responsabile dei danni, ove identificato, e' tenuto al risarcimento nelle misure indicate dalla Segreteria, attraverso la relativa fattura, ove necessario.
8. Gli alunni devono attendere in classe l'arrivo dell'insegnante durante il cambio dell'ora. Nessuno alunno può allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante. Non è consentito uscire dall'aula in gruppi. Durante la prima ora di lezione non sarà permesso di uscire dalla classe, se non in casi del tutto eccezionali e a discrezione del docente. Dalla seconda ora è data la possibilità alle alunne di andare in bagno in due e agli alunni uno per volta e per tutti, non più di due volte durante le ore curricolari, se non in casi del tutto eccezionali e a discrezione del docente
9. Non è consentito agli alunni entrare nelle altre classi durante le ore di lezione per comunicazioni ai compagni senza autorizzazione dei propri insegnanti.
10. E' vietato l'uso in classe di macchine fotografiche, di registratori e di qualsiasi materiale non autorizzato dagli insegnanti. In caso di violazione della norma si procederà al sequestro del materiale.
11. All'interno delle aule potrà essere affisso materiale che non leda i principi di democraticità e di dignità della persona. In caso di controversia riguardo al materiale affisso interverrà il Consiglio di classe.
12. Ad ogni alunno, all'inizio dell'anno scolastico, viene consegnato un libretto che servirà per giustificare le assenze, i ritardi ed ogni altra comunicazione per mantenere i rapporti con le famiglie. Tale libretto deve essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci nella facciata della copertina e servirà per controllare l'autenticità delle firme sulle giustificazioni o sulle altre comunicazioni.
13. L'alunno che arriva in ritardo può essere ammesso in classe solo previa giustificazione scritta. Più ritardi non giustificati vengono considerati mancanze disciplinari.
14. Agli alunni che per motivi logistici (es: trasporti pubblici) dovessero arrivare in ritardo o anticipare l'uscita di qualche minuto è concessa l'autorizzazione permanente annotata sul registro di classe, su richiesta scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
15. Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni, se non per validi motivi regolarmente giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà presentarsi personalmente a Scuola per prelevare l'alunno; è concessa la sola giustificazione scritta solo in caso di particolari, gravi e documentati motivi.

16. Le assenze devono essere giustificate dalla persona, genitore dell'alunno o facente le sue veci, che ha apposto la firma nel libretto apposito. Il controllo è affidato all'insegnante della prima ora. Per la validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i due terzi dell'orario annuale. Nel computo delle assenze vanno inserite anche le ore di ritardo e di uscita anticipata.
17. Per le assenze superiori a 5 giorni (compresi i festivi) dovute a malattia sarà richiesta, oltre la giustificazione scritta, anche il certificato medico attestante che lo stato di buona salute dell'allievo e che lo stesso è in grado di riprendere le lezioni.
18. Nel caso in cui le assenze o i ritardi siano ripetitivi, il Consiglio di classe è tenuto a convocare i genitori degli alunni assentatisi nel giorno o nei giorni precedenti.
19. Le assenze non consecutive vanno giustificate separatamente.
20. Nelle ore di Educazione Fisica e laboratorio e per qualsiasi spostamento all'interno dell'Istituto gli alunni sono accompagnati dal docente.
21. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la stretta sorveglianza del personale docente e non docente.
22. L'intervallo è previsto come momento di socializzazione e osservazione dei comportamenti. E' proibito adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo per la propria e l'altrui incolumità, come correre per i corridoi, sostare nei pressi delle scale, gareggiare in competizioni sportive di qualsiasi genere (gioco della palla, lotte, ecc.). La vigilanza relativa agli alunni è assicurata dal personale ausiliario, in maniera ordinata e composta. Qualsiasi richiesta, di qualsiasi genere, inclusa quella dell'accesso a un piano diverso, deve essere formulata all'insegnante che ha il compito di sorveglianza, il quale valuterà caso per caso.
23. Per le visite d'istruzione e le uscite guidate viene richiesta da parte della Scuola l'autorizzazione ai genitori, utilizzando appositi moduli. L'alunno che non consegnerà ai propri insegnanti, almeno un giorno prima dell'uscita, tale autorizzazione, dovrà rimanere a scuola.
24. Agli alunni che dovessero trasgredire le regole elencate saranno commisurate, da parte dei rispettivi Consigli di classe, sanzioni disciplinari di entità proporzionale alla gravità della violazione. Misure particolarmente severe saranno adottate nel caso di recidività.
25. E' vietato l'uso del cellulare.
26. L'alunno è tenuto ad annotare sulla prima pagina del diario scolastico, i recapiti telefonici dei propri genitori, compreso il loro recapito sul posto di lavoro.
27. Alla fine delle lezioni l'aula deve essere lasciata in ordine e con decoro.
28. Al suono della campanella nell'ultima ora gli alunni usciranno ordinatamente in fila per due.
29. Tutte le infrazioni disciplinari concorrono a determinare il voto di comportamento che influisce sulla valutazione complessiva e sulla ammissione alla classe successiva.

**NB: Si ricorda ai docenti e al personale Ata che il diritto civile prevede:**

- a) **la responsabilità per culpa in educando;**
- b) **la responsabilità per culpa in vigilando.**